Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 17 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 giugno 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1966
registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 27

MEDAGLIA D'ARGENTO

BONGIOVANNI Sebastiano, fu Sebastiano, classe 1897, da Pianfei (Cuneo). — Animato da sicura fede, si prodigava sin dai primi giorni per la lotta di liberazione, divenendo il più popolare portaordini partigiano nell'assolvimento di rischiose missioni in zone fortemente presidiate dal nemico. Sospettato, catturato e barbaramente seviziato, sapeva mantenere esemplare contegno. Al tradimento dei commilitoni, preferiva lo strazio e la morte che incontrò da valoroso per la libertà della Patria. — Savigliano, 9 aprile 1945.

FERRARELLI Vincenzo di Luigi, classe 1920, da Frosinone. — Sempre primo fra i primi, partecipava a numerose rischiose azioni distinguendosi per coraggio e spirito combattivo. Nel corso di una ricognizione si portava fin sotto le posizioni nemiche eliminando un avversario. Ferito e catturato, sopportava stoicamente le torture che gli venivano inflitte. Durante un trasferimento, anelante di poter riprendere il suo posto di combattimento, tentava la fuga. Nuovamente ferito e catturato quando già gli sorrideva la libertà, affrontava la pena capitale con animo fiero. — Centallo, 29 settembre-1° ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOLLINO Luigi di Leonardo, classe 1924, da Cerignola (Foggia). — Giovane combattente, veniva individuato da pattuglie nemiche durante una difficile azione di collegamento. Sebbene ferito, si batteva con tutte le sue forze per evitare di essere catturato finchè, sopraffatto, cadeva esanime ed immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Gassino (Torino), 26 novembre 1944.

COLLAZZO Luigi, fu Giuseppe, classe 1923, da Brienza (Potenza). — Nel corso di un attacco contro una posizione nemica fortemente difesa, si slanciava, primo fra tutti, all'assalto delle posizioni avversarie. Colpito a morte, rifiutava ogni aiuto e immolava la sua esistenza alla causa della libertà incitando i commilitoni alla lotta. — Quota 98 di Babin Dol - Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

ZANGA Battista di Simeone, classe 1926, da Vall'Alta (Albino-Bergamo). — Giovanissimo, entrava a far parte delle formazioni partigiane portando in esse l'entusiasmo della sua fede e partecipando a tutti i combattimenti del suo reparto distinguendosi per coraggio e per spirito aggressivo. Nel corso di una azione, gravemente ferito e catturato, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà trovava la forza di dichiararsi lieto di morire per la Patria. — Fronte della Libertà, maggio 1944-2 marzo 1945.

CROCE

AIME' Alfedo di Annibale, classe 1923, da Lecco (Como). — Nel corso di una azione notturna, visto che il suo comandante stava per essere colpito dal fuoco di un avversario, non esitava a fargli scudo con il proprio corpo. Colpito da una raffica di mitraglia, cadeva inneggiando alla Patria. — Voldomino (Varese), 17 settembre 1944.

SIBONI Gian Piero fu Giulio, classe 1915, da Legnago (Verona). — Valoroso comandante di distaccamento partigiano, affrontava impavidamente forze avversarie superiori, contenendone l'avanzata. Ferito mortalmente nel duro scontro, si rifiutava di abbandonare i suoi uomini sino alle fine dell'azione immolando successivamente, per la ferita riportata, la sua esistenza alla causa della libertà. — Bedissole (Brescia), 26-29 aprile 1945.

SOTTIMANO Giuseppe fu Giovanni, classe 1923, da Monchiero (Cuneo). — Spirito ardente, deciso e generoso, nell'imminenza di un attacco avversario partecipava volontariamente ad una difficile azione notturna. Gravemente ferito nel corso dello scontro, non desisteva dalla lotta finchè, colpito a morte, sacrificava la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Frazione Piana di Roddi (Cuneo), 2 novembre 1944.

STELLARI Enrico di Francesco, classe 1926, da Erba (Como). Nel corso di una azione intesa a liberare un posto di blocco partigiano da una forte pressione avversaria, veniva catturato. Sottoposto a dure sevizie rifiutava di fornire notizie sulla formazione partigiana di appartenenza e preferiva così immolare la sua esistenza alla causa della libertà anzichè tradire i commilitoni. — Lambrugo (Como), 27 aprile 1945.

VENTURELLI Valter di Bruno, classe 1924, da Bastiglia (Modena). — Nel corso di un rastrellamento nemico, dopo avere resistito per più ore all'avversario preponderante, con il fuoco della sua mitragliatrice, al fine di proteggere il ripiegamento dei commilitoni, colpito a morte, cadeva sulla propria arma immolando così la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Barge-Montoso (Torino), 30 dicembre 1943.

VILLA Angelo di Fortunato, classe 1913, da Sesto San Giovanni (Milano). — Organizzatore di gruppi partigiani, partecipava — primo fra tutti — a numerose azioni di sabotaggio distinguendosi per iniziativa e sprezzo del pericolo Nel corso di una rischiosa azione, ferito e catturato, veniva sottoposto ad inumane sevizie. Incarcerato e successivamente deportato in campo di annientamento germanico, dopo inaudite sofferenze protrattesi per più mesi, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Introbio (Como), ottobre 1944 - Mauthausen-Gusen (Germania), 18 maggio 1945.

VOLTOLINI Mario di Giuseppe, classe 1913, da Orzinuovi (Brescia). — Nel corso di un violento attacco da parte di un reparto avversario superiore in uomini e mezzi, incitava i commilitoni a non desistere dalla lotta. Accerchiato, rispondeva con il fuoco della sua arma all'intimazione di resa; colpito a morte, nell'immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di inneggiare alla Patria. — San Giovanni di Pratolungo, 8-10 dicembre 1943.

(8156)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 957.

Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione « Pietro Chiesa » contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune.

Il Ministro per gli affari esteri provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Art. 2.

Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Ministero per gli affari esteri è autorizzato ad impiegare l'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo 1 per la costituzione di un Fondo la cui rendita sarà destinata a sovvenire ai bisogni della collettività italiana in Chiasso e delle sue istituzioni presenti e future.

La rendita predetta sarà amministrata dalla Fondazione « Pietro Chiesa » costituita a tale scopo ed operante sotto la sorveglianza dell'Autorità consolare nel Canton Ticino.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità per la costituzione del Fondo di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 958.

Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, le parole « terzo » contenuta nel primo comma, e « quarto » contenuta nel secondo comma, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «secondo » e « terzo ».

La disposizione del precedente comma non si applica per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei redditi i cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il 31 dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I termini di decadenza previsti dall'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche per l'accertamento dei redditi da assoggettare all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Per le iscrizioni a ruolo si applicano, in deroga all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le disposizioni previste per le imposte dirette.

Art. 3.

Dopo l'articolo 183 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è inserito il seguente:

Art. 183-*bis*.

(*Ruoli a carico di imprenditori falliti*).

« I ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento e della liquidazione, sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione è liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Incombono agli agenti medesimi tutti gli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

Conclusa la procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, si fa luogo, per gli importi non recuperati, al discarico ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. **959.**

Inclusione dell'abitato di Cetona (Siena), tra quelli da trasferire e da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1027, emesso nell'adunanza del 20 luglio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

1) L'abitato di Cetona, in provincia di Siena, è aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente alla zona circoscritta da linea rossa nella annessa planimetria vistata dal Ministro proponente (e cioè la zona a sud delle vie Roma e Rosini, delimitata ad est dall'inizio di via Ricasoli e ad ovest dall'edificio comunale).

2) L'abitato medesimo è aggiunto, a norma dell'articolo 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), limitatamente alla zona circoscritta da linea verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente (e cioè la rimanente parte del vecchio abitato, esclusa la zona ammessa al trasferimento più sopra indicata e la parte dell'abitato ubicato nella zona pianeggiante, non compromessa da alcun dissesto).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. **960.**

Inclusione dell'abitato di Zagarolo (Roma), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 306, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Zagarolo in provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **961.**

Norme per il calcolo, il collaudo e le verifiche dei serbatoi metallici sferici a pressione di gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 1331 suddetto;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1927, concernente norme sull'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1933, concernente norme integrative per l'applicazione degli articoli 43, 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sui recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1935, recante norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione;

Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme tecniche relative ai serbatoi metallici sferici destinati all'immagazzinamento di gas sotto pressione, situati sopra il livello del suolo, aventi capacità superiore a 50 metri cubi e la cui pressione di bollo non sia superiore a 20 kg/cm² ed, in ogni caso, ad un valore per cui lo spessore dell'involucro, calcolato secondo quanto stabilito dalle norme medesime, superi i 50 mm.

Art. 2.

I serbatoi metallici sferici, di cui all'art. 1, devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche che, in relazione alla natura e qualità del gas da immagazzinare sotto pressione, non diano luogo a fenomeni fisico-chimici che possano arrecare comunque pregiudizio alla resistenza delle strutture.

Art. 3.

Restano ferme le altre disposizioni vigenti sulla sorveglianza degli apparecchi a pressione che non risultino modificate dalle norme del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 7 — VILLA

Norme tecniche relative ai serbatoi metallici sferici a pressione di gas

1. La verifica della stabilità dell'involucro sferico si esegue applicando la formula

1.1. $$s = \frac{p.\ D_e}{\dfrac{400.Rr(0,2).\ z}{x}}$$

in cui:

s = spessore minimo dell'involucro sferico, in mm;

p = pressione di bollo, in kg/cm², pari alla massima pressione di esercizio del recipiente riferita alla temperatura di 50°C;

D_e = diametro esterno dell'involucro, in mm;

Rr(0,2) = carico unitario minimo al limite di deformazione permanente dello 0,2% nella prova di trazione, alla temperatura ambiente, del materiale costituente lo involucro, in kg/mm². Si deve assumere comunque un valore di Rr (0,2) non superiore a:
— 0,65.Rm per gli acciai al carbonio;
— 0.70.Rm per gli acciai legati o debolmente legati;
essendo Rm il carico unitario di rottura minimo alla prova di trazione, alla temperatura ambiente, in kg/mm²;

x = coefficiente di sicurezza pari a 2; tale valore tiene conto anche delle sollecitazioni accessorie dovute al peso proprio della sfera, al peso della neve, all'azione del vento, a differenza di temperatura;

z = modulo di efficienza delle saldature da assumere pari a 0,90.

Le saldature devono essere effettuate secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2.

1.1.1. La concentrazione locale delle tensioni nelle zone di appoggio della sfera deve essere valutata, in sede di progetto, in relazione alla forma ed al posizionamento degli appoggi per una eventuale maggiorazione locale dello spessore dell'involucro determinato con la formula 1.1.

1.2. Lo spessore dell'involucro non deve essere comunque inferiore al valore minimo dato dalle formule:

1.2.1. per lamiere di acciaio al carbonio $2,5 + \frac{D_e}{3000}$

1.2.2. per lamiere di acciaio legato o debolmente legato $1,5 + \frac{D_e}{3000}$

1.2.3. In ogni caso lo spessore non deve essere inferiore a 6 mm.

1.3. Le valutazioni degli indebolimenti per eventuali forature su elementi dell'involucro e delle compensazioni delle aperture debbono essere verificate in modo da escludere menomazioni della resistenza.

2. L'esecuzione ed il controllo delle saldature debbono essere effettuate, ai fini della sicurezza, con riferimento ad un modulo di efficienza eguale ad 1.

2.1. In ogni caso il trattamento termico di distensione su recipiente finito di costruzione può essere omesso solo se i materiali siano di tipo idoneo ad escludere menomazioni di resistenza e di tenacità dovute a tensioni interne in relazione allo spessore dell'involucro; tale condizione dovrà essere accertata in sede di accettazione dei materiali e di approvazione del procedimento di saldatura.

2.1.1. Qualora non si verifichi la condizione riportata al punto precedente, dovranno essere previsti trattamenti termici totali con procedimenti di cui sia stata accertata l'idoneità.

2.1.2. Gli elementi sferici ai quali sono stati saldati gli attacchi dei sostegni ed i collari per passo d'uomo, qualora non si effettui il trattamento termico totale, dovranno essere sottoposti prima del loro assiemamento all'involucro sferico a trattamento termico di distensione in forno.

Per gli elementi sferici ai quali andranno saldati tronchetti, scale, passerelle ed ogni altra membratura accessoria, la necessità del trattamento termico in forno prima dell'assiemamento sarà stabilita caso per caso in sede di esame di progetto, tenendo conto delle dimensioni e forme geometriche delle saldature di unione delle parti accessorie all'involucro, dei procedimenti di saldatura adottati, in modo da escludere menomazioni di resistenza e di tenacità dovute a tensioni interne, in relazione anche allo spessore dell'involucro.

3. A fine costruzione, in sede di visita interna del serbatoio, oltre gli accertamenti previsti dal regio decreto n. 824 del 12 maggio 1927, deve essere accertata la sfericità mediante il rilievo del diametro interno massimo ($D_i$max) e del diametro interno minimo ($D_i$min) sul piano equatoriale e su due piani meridiani tra loro ortogonali.

3.1. Su ciascun piano di misurazione si determinerà lo scostamento dalla sfericità del recipiente (sc) secondo la seguente formula

$$S_c = \frac{2(D_i max - D_i min)}{D_i max + D_i min}$$

Il valore s_c non dovrà essere maggiore di 0,005.

3.2. Il serbatoio deve essere sottoposto, a fine costruzione a prova pneumatica da eseguirsi a pressione di 1,2 volte quella di bollo.

Nelle successive verifiche di esercizio, i serbatoi devono essere sottoposti a prova pneumatica da eseguirsi a pressione di 1,1 volte quella di bollo.

3.2.1. Le prove pneumatiche di cui al paragrafo 3.2. devono essere condotte seguendo la metodologia seguente:
— la pressione sarà aumentata gradualmente fino ad un valore pari alla metà della pressione di prova;
— la pressione sarà successivamente aumentata per gradi di un decimo della pressione di prova con la permanenza in ogni grado di 5 minuti primi fino a raggiungere la pressione di prova che sarà mantenuta per 10 minuti primi;
— la pressione sarà poi abbassata a 9/10 della pressione di prova e mantenuta a tale valore per 20 minuti primi;
— la pressione verrà infine ulteriormente abbassata a 8/10 della pressione di prova e mantenuta a tale valore per un tempo sufficiente per la completa ispezione delle saldature con apposite soluzioni od altri sistemi rilevatori di perdita.

4. Ciascun serbatoio deve essere munito, oltre che degli accessori stabiliti dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni, di almeno due valvole di sicurezza dimensionate e regolate in modo da assicurare che la pressione nel serbatoio non superi quella di bollo.

4.1. La superficie di sfogo di ciascuna valvola, di cui al paragrafo precedente può essere suddivisa in più valvole.

4.1.2. I collegamenti tubolari delle valvole di sicurezza al recipiente potranno avere dispositivi di intercettazione, purchè la manovra di chiusura di una o più valvole assicuri in ogni caso la comunicazione diretta dell'altra o delle altre valvole al recipiente.

La manovra di tutti i dispositivi di intercettazione deve essere tale da consentire che il recipiente sia sempre in diretta comunicazione con la valvola o con le valvole dimensionate secondo quanto previsto ai paragrafi 4. e 4.1.

I collegamenti tubolari ed i dispositivi di intercettazione debbono avere una superficie di passaggio non inferiore a quella della valvola o delle valvole cui sono collegati.

4.2. Il serbatoio deve essere inoltre provvisto delle seguenti apparecchiature:

— manometro registratore con segnale di massima e con dispositivo di allarme con segnale acustico per raggiungimento della pressione di bollo;

— termometro registratore della temperatura del gas allo interno del recipiente.

I registratori di temperatura a pressione debbono essere installati in sala di controllo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 962.

Erezione in ente morale della Fondazione « Enrico Redenti », con sede in Bologna.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Enrico Redenti », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. 963.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Pesaro, con sede in Pesaro.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Pesaro, con sede in Pesaro, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966.

Sostituzione di componenti la Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968 della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei vice presidenti dott. Andrea Torrente, presidente di sezione della Corte di cassazione perchè deceduto e dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano, presidente di sezione del Consiglio di Stato perchè dimissionario, nonchè dei membri dott. Crisci Giorgio, consigliere di Stato perchè dimissionario e del dott. Italo Sfrecola già direttore generale del Ministero delle finanze, perchè nominato consigliere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Italo Tavolaro, avvocato generale della Corte di cassazione e il dott. Giuseppe Vallillo, presidente di sezione della Corte di cassazione, attualmente membri della Commissione centrale per le imposte sono nominati vice presidenti della stessa Commissione in sostituzione, rispettivamente del dott. Andrea Torrente e del dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano.

Il dott. Aldo Quartulli, consigliere di Stato e il dottor Lelio De Nicolellis, direttore di divisione del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Crisci Giorgio e del dottor Italo Sfrecola.

Il dott. Alfonso Dragotto, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo e il dott. Luigi Fibbi, presidente di sezione della Corte di cassazione sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte in sostituzione, rispettivamente, del dott. Italo Tavolaro e del dott. Giuseppe Vallillo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1966
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 182

(9289)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1966.

Disposizioni per l'ammasso volontario del cedro di produzione 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario del cedro onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente, tra l'altro, la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per corrispondere acconti ai conferenti, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che, nel caso, sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministe-

riale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1966;

Considerato che il Consorzio richiedente possiede i requisiti per l'attuazione dell'ammasso di cui sopra trattandosi di Ente che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel campo degli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1966, fino al limite di 20.000 quintali.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio agrario provinciale di Cosenza i seguenti contributi:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 % nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario del cedro di produzione 1966, conferito entro il 31 dicembre 1966;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 100 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di L. 100 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio agrario provinciale di Cosenza per la suddetta campagna di ammasso deve:

a) fornire, entro il 31 marzo 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo proquintale distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione, contro il furto e l'incendio, nonchè delle spese tecniche per l'attuazione dell'ammasso, comprese quelle di salamoiatura e di taglio del prodotto e successiva conservazione;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

c) dimosrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotti da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscano all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo di vendita nella misura di L. 6.500 a quintale per il cedro « buono » e di L. 6.000 a quintale per il cedro « scarto ».

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli Istituti di credito ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto. Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

E' istituita una Commissione, con sede in Cosenza, composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione; da un rappresentante dell'Ente gestore; da un rappresentante degli Istituti o Enti esercenti il credito agrario; da un esperto designato dal Consorzio cooperativo dei produttori di cedro; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, designati dal prefetto.

La suddetta Commissione ha il compito:

di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cedro in tutte le zone interessate;

di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore e i conferenti nella interpretazione e esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento;

vistare gli elenchi nominativi dei conferenti accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti.

Art. 6

La liquidazione del contributo per l'anzidetta gestione di ammasso del cedro sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ultimato il conferimento del prodotto potrà concedere all'Ente gestore acconti fino alla misura massima di lire 2.000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti compilati e vistati in conformità di quanto prescritto dalla lettera *d*) del precedente art. 3.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato e ricevuti i contributi previsti dal presente decreto, l'Ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di cedro conferiti e venduti; le spese di gestione compresi in esse gli oneri per interessi; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato, e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966, è impegnata la somma di L. 100 milioni per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 106

(9131)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 agosto 1966 concernente l'ammasso volontario del cedro di produzione 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1966, riguardante l'ammasso volontario del cedro di produzione 1966, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che, ai fini del controllo di competenza da esercitarsi sulle operazioni della gestione, in sede di liquidazione finale del contributo, si manifesta la opportunità di richiedere all'Ente gestore ulteriori dati ed elementi ad integrazione della documentazione prevista dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale;

Ritenuto pertanto che al dispositivo del citato articolo 3, vanno, conseguentemente, apportate varianti e aggiunte;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 11 agosto 1966, concernente l'ammasso volontario del cedro di produzione 1966, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è modificato con le seguenti varianti e aggiunte:

« *d*) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti, con le seguenti indicazioni: data del conferimento, qualità del prodotto conferito, quantitativo conferito. Detti elenchi debbono essere vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

e) fornire un analitico elenco delle vendite del prodotto ammassato, con le seguenti indicazioni: data delle vendite, quantitativo venduto, tipo del prodotto venduto, importo riscosso, modalità di pagamento da parte del compratore (per contanti o differito di giorni .....) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 124

(9132)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Vista la nota n. 40538 del 29 settembre 1966 con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie propone che il dott. Aldo De Introna venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Chierego;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Aldo De Introna è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del dott. Giuseppe Chierego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Praia a Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 7 ottobre 1966, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area della superficie di mq. 109.000, sita in Praia a Mare, riportata in catasto al foglio n. 58 particella 58-*a* (parte) del comune di Praia a Mare.

(9019)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Tortona (Alessandria) a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.2/2-714 in data 18 ottobre 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'Amministrazione dell'ospedale civile di Tortona (Alessandria) viene autorizzata a modificare il primo comma dell'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici.

(9028)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 5 *settembre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1966
registro n. 59 *Esercito, foglio n.* 137

Il decreto presidenziale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1950, registro n. 32 Esercito, foglio n. 289, (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pagina 2643), col quale fu conferita al capitano f. s.p.e. Bonfirraro Fabrizio, classe 1911, da Palermo, la medaglia d'argento al valor militare è rettificato nella data del fatto d'arme da: « A. O. 24-25 marzo 1941 » in « A. O. 22-25 marzo 1941 ».

(8937)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Biancavilla (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9153)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Partinico (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9154)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Barbara (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.583.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9083)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.456.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9084)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Macerata Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.773.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9085)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Roccaromana (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.084.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9086)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1966, il comune di Sarsina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.948.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9087)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1966, il comune di Fermignano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.756.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9088)

Autorizzazione al comune di Nereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1966, il comune di Nereto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.983.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 16 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	—	624,80	624,69	624,695	624,95	624,72	624,69	624,95	624,70
$ Can.	577 —	—	576,75	576,90	576,95	576,90	576,80	576,90	576,90	576,75
Fr. Sv.	144,71	—	144,71	144,76	144,70	144,66	144,755	144,76	144,76	144,75
Kr. D.	90,42	—	90,40	90,41	90,40	90,42	90,4125	90,41	90,42	90,40
Kr. N.	87,48	—	87,50	87,46	87,45	87,48	87,47	87,46	87,48	87.46
Kr. Sv.	120,88	—	120,90	120,90	120,80	120,89	120,90	120,90	120,89	120,89
Fol.	172,72	—	172,76	172,75	172,70	172,74	172,74	172,75	172,74	172,70
Fr. B.	12.50	—	12,5250	12,525	12,53	12,51	12,52	12,525	12,51	12,515
Franco francese	126.49	—	126,56	126,50	126,60	126,49	126,59	126,50	126,49	126,515
Lst.	1744,49	—	1744,40	1744,425	1744,25	1744,50	1744,325	1744,425	1744,50	1744,62
Dm. occ.	157,15	—	157,1825	157,18	157,12	157,16	157,19	157,18	157,16	157.145
Scell. Austr.	24.18	—	24,1750	24,1750	24,15	24,17	24,1795	24,1750	24,17	24,175
Escudo Port.	21,76	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,75	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,4350	10,4350	10,44	10,43	10,429	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 16 novembre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,705
1 Dollaro canadese	576,85
1 Franco svizzero	144,757
1 Corona danese	90,411
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,90
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	126,545
1 Lira sterlina	1744,375
1 Marco germanico	157,185
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA - POTENZA

Approvazione del piano di zona del comune di Chiaromonte in provincia di Potenza

Con decreto provveditoriale n. 526/Urbanistica, in data 31 ottobre 1966, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare predisposto dal comune di Chiaromonte in provincia di Potenza, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di dieci anni, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(9114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca dei divieti di caccia e uccellagione in una zona del comune di Uscio (Genova)

Con decreto ministeriale 7 novembre 1966, i divieti di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma disposti con il decreto ministeriale 7 agosto 1955, nella zona compresa nel comune di Uscio (Genova) dell'estensione di ettari 400, delimitati dai confini fissati con decreto ministeriale 7 agosto 1955 vengono revocati.

(9090)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1966, registro n. 11 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 40, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto, in data 19 giugno 1964, dall'operaio permanente di 2ª categoria Falanga Giuseppe per il suo inquadramento fuori categoria come « capo operaio », in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(9099)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 novembre 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), in amministrazione straordinaria, l'avv. Luciano Rizzoli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dello art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9278)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, di cui un terzo riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Dei rimanenti posti due terzi sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complesivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o ci-

vile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincе di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui la legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personali - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato

nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da lire 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed antenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonfica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare; 00

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da lire 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dallo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine, e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità;

Art. 11.
Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al servizio autonomo di cassa;

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni di statistica.

Art. 12
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11 primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri 6 mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *luglio* 1966
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 360

Allegato A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5). . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . 19 . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig . . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico: assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile: mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile. .

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(7881)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventitre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte dirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventitre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte dirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1965, n. 252, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia il giorno 5 dicembre 1966, alle ore otto.

(9231)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.